

COMUNE DI VAIE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

(I.S.E.E.)

Approvato con delib. C.C. n. 44 del 29.11.2002

Modificato con delib. C.C. n. 43 del 17.11.2003

Modificato con delib. C.C. n. 5 del 26.01.2006

Modificato con delib. G.C. n. 17 del 08.03.2006 (in vigore dal 1.9.2006)

Modificato con delib. G.C. n. 15 del 10.03.2008 (in vigore dal 1.9.2008)

Modificato con delib. C.C. n. 53 del 19.12.2008 (in vigore dal 2009)

Modificato con delib. G.C. n. 10 del 16.02.2009 (in vigore dal 1.09.2009)

Modificato con delib. C.C. n. 13 del 29.04.2009

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI,
NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

CAPO I
NORME GENERALI

ART.1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- ai sensi dell'art.12 della legge 12/8/1990 n.241 e ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. "accesso alle prestazioni sociali agevolate", nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di contributi e sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica,
 - b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune,
 - c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati etc. non aventi personalità giuridica,
 - d) l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

ART.2 – Definizioni

1. Per "concessioni di contributi" si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica, mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio: contributi alle associazioni locali, di volontariato e non, in ragione della loro attività ordinaria o per l'organizzazione di una manifestazione o per eventi particolari) ovvero di beni materiali e servizi;
2. Per "concessione di sovvenzioni" si intende l'aiuto del Comune a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc. mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, a fondo perduto o con interesse agevolato (a titolo di esempio rientrano in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l'analisi dei bisogni delle persone anziane e portatrici di handicap, le attività di studio e ricerca e per la diagnosi e cura di malattie), generalmente svolta a favore della popolazione comunale;
3. Per "concessioni di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall'art.38 della Costituzione. In particolare si intende:
 - per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona,
 - per "ausilio finanziario" un intervento "una tantum" atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie: i sussidi e gli ausili sono erogati previa proposta del Servizio Assistenziale ed in forma residuale rispetto agli interventi del CON.I.S.A. cui sono state delegate le funzioni socio-assistenziali.
4. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita dei beni e materiali promozionali indicati al comma 3 dell'art.8.

5. Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono prestazioni (ad es. concessione, di un bene, servizi trasporto e mensa, centri estivi etc.) o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune, nell'ambito delle concessioni di cui al precedente comma 3, e delle altre attribuzioni di cui al precedente punto 4.

ART. 3 – Settori di intervento

1. Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:
- a) **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE** (D.Lgs. n.112/1998).
Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri etc.
Iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato (A.V.I.S., C.R.I. , A.I.D.O. ecc);
 - b) **ASSISTENZA SCOLASTICA** (art.45 D.P.R. 616/77).
Interventi nell'area scolastica.
Interventi per attività sportive in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e ragazzi;
 - c) **ATTIVITA' SPORTIVE** (L.R. 1/3/79 n.10, come modificata con L.R. 23/8/82 n.19).
Settore per la promozione la diffusione e la pratica delle discipline sportive;
 - d) **ATTIVITA' CULTURALI – CELEBRAZIONI** (L.R. 19/12/78 n.78)
Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, del tempo libero, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali;
 - e) **PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO** (L.R. 5/3/87 N.12 come modificata con L.R. 12/6/91 n.24 – L.R. 22/5/87 n.29 – art.50 D.P.R. 616/77).
Settori: Pro-Loco, Pubbliche relazioni e gemellaggi, Fiere e Mercati;
 - f) **TUTELA AMBIENTE** (D.P.R. 915/82 – L.R.2/11/1982 n.32 come modificata con L.R. 21/6/84 n.29).
Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto. Attività di difesa dell'ambiente;
 - g) **PROTEZIONE CIVILE** (D.P.R. 66/81).
Attività promozionali, di sensibilizzazione della popolazione, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto;
 - h) **AGRICOLTURA**
Manutenzione e realizzazione di infrastrutture a servizio dell'agricoltura (es.bealere, canali irrigui, opere di presa, fontanili etc.);
 - i) **INFRASTRUTTURE.**
Opere di pubblico interesse di cui alla L.R.56/77.
 - I) **ATTIVITA' ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI:** da individuare di volta in volta in relazione ai singoli interventi;
2. Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad es: il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, convenzioni con altri Comuni ecc.)

CAPO II CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

ART.4 – Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni

1. La richiesta per le concessioni di contributi e sovvenzioni, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello cui la medesima si riferisce e dovrà indicare:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell'Ente;
 - b) la descrizione dell'iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
 - c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - d) l'attestazione che l'intervento da sostenere persegua fini di pubblico interesse, con l'indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
 - e) una sintesi delle attività realizzate nell'anno precedente;
2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.
Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della legge n.241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo;
 3. Le richieste di cui al comma 1 potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività sopra descritti e siano rispettate le norme contenute nel presente Regolamento, con deliberazione:
 - della Giunta comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri;
 4. Saranno favorite le iniziative eventualmente o precedentemente concordate con l'Ente;
 5. Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all'art.1 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che, pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgano la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente;
 6. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere sovvenzioni e contributi a propria discrezionalità e/o indipendentemente dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art.1 del presente Regolamento, nei settori di attività di cui al precedente art.3, per comprovate e motivate esigenze.
 7. Per contributi di modesta entità fino a € 260.000 (importo aggiornabile dalla Giunta Comunale con propria deliberazione) non è richiesta la completa indicazione dei dati di cui al comma 1, bastando una domanda su modello fornito dall'Ente.

ART. 5 –Liquidazione contributi e sovvenzioni.

1. La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero dal Responsabile del Servizio affidatario del budget, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione fiscale comprovante la realizzazione del programma o dell'iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali;
2. La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa;
3. Qualora in sede consuntiva la differenza fra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente;

4. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.
5. La rendicontazione di cui al presente articolo non è richiesta per i contributi di modesta entità di cui all'art.4 comma 7.

CAPO III SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART.6 – Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari

1. La concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui all'art.1, lettera b), può avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune.
2. La concessione di cui al I comma è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal responsabile di cui al comma 4 del successivo articolo 12, previa richiesta del servizio sociale del Consorzio competente per territorio. Il Comune può attivare la concessione dei suddetti benefici solo nel caso in cui il Consorzio Socio Assistenziale abbia esaurito la possibilità di intervento finanziario in base al proprio regolamento per l'assistenza economica e permanga una situazione di grave indigenza nei confronti di un determinato nucleo familiare.

ART. 7 – Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari.

1. La liquidazione degli ausili e sussidi finanziari avverrà normalmente in unica soluzione, alle condizioni eventualmente poste dalla determinazione di concessione;
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa inerente alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

CAPO IV VANTAGGI ECONOMICI

ART. 8 – Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali

1. La attribuzione di vantaggi economici consiste:
 - a) Nell'uso di un bene comunale, salvo restando l'obbligo di copertura delle spese sostenute dall'Ente, mediante:
 - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.
 - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - la concessione di automezzi comunali o altre attrezzature;
 - b) nella fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata per:
 - trasporto pubblico;
 - mensa;
 - attività sportive, culturali, sociali, ecc.
 - centri estivi;
 - asili nido;
 - Contributo economico a cittadini che usufruiscono di servizi mensa scolastica in altri Comuni.
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti e le convenzioni per l'uso dei beni comunali.

3. Al fine di promuovere l'immagine del Comune di Vaie la Giunta Comunale può deliberare l'acquisto di volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato o altro materiale promozionale, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, ad associazioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche, nonché ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.

ART. 9 – Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale.

1. Per beneficiare dell'uso di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta,
 - b) della destinazione che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio,
 - c) per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc. gli scopi istituzionali.
2. La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto o scrittura privata approvati dal Responsabile del servizio competente.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto né il rimborso delle spese.
5. Qualora la prestazione richiesta con la domanda di cui al comma 1 rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenuto nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

ART. 10 – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata.

1. Per beneficiare di un servizio comunale senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta o con rimborso del solo costo, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
 - a) del servizio richiesto e del suo fruitore,
 - b) dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio,
 - c) dei dati anagrafici del presentatore dell'istanza, qualora quest'ultimo non corrisponda con il fruitore diretto del servizio;
 - d) dei dati richiesti dall'art.13, ricorrendo il caso di cui al comma 2 del presente articolo;
2. Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenuto nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

CAPO V SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

ART. 11- Fondo di sostegno agli inquilini

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art.11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n.431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art.1, del D.M. 7 giugno 1999;

2. Il bando di cui al comma 1 precedente, sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 11 bis – Contributi economici a cittadini che usufruiscono del Servizio Mensa Scolastica in altri Comuni.

Il Comune mette a disposizione nel proprio bilancio di previsione annuale un fondo da erogare sotto forma di contributo economico alle sole famiglie residenti, i cui figli siano stati esclusi dalle graduatorie per la frequenza presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Vaie.

L'importo del contributo sarà determinato dalla differenza tra quanto la famiglia dovrà pagare per il servizio presso altro Comune e l'importo del servizio, in riferimento alla fascia ISEE di appartenenza, applicato agli utenti del Comune di Vaie.

Il contributo, erogato su domanda da presentare entro il 30 settembre di ogni anno, secondo quanto previsto all'art 10, verrà pagato a consuntivo al termine dell'anno scolastico, sulla base dei pasti effettivamente usufruiti.

CAPO VI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART.12 – Soggetti e competenze

1. Il presente capo è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, definite nel presente Regolamento all'art.2 comma 5, quali individuate dall'art.1, comma 1, del D.Lgs.31 marzo 1998, n.109, e s.m.i.;
2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge;
3. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e s.m. e i. ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221 e s.m. in quanto applicabile;
4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.
5. Per i minori collocati in affidamento familiare è prevista l'esenzione totale dal costo delle prestazioni sociali agevolate, quali il servizio di mensa scolastica (materna ed elementare) e il trasporto scolastico.

ART. 13 – Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su modello approvato con DPCM. 18/5/2001, da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale;
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune;
3. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

ART. 14 – Valutazione del patrimonio

1. Il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, come modificata dal D.Lvo 130/2000 riportata nell'allegato A) del presente regolamento.
2. Il Comune si riserva la possibilità di derogare occasionalmente dai limiti di reddito previsti nel presente regolamento, in casi del tutto particolari e gravi, segnalati motivatamente dall'Assistente Sociale.

ART. 15 – Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, vengono determinati con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi, o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti indicatori:
 - a) definizione della famiglia (art.3, comma 2, D.Lgs 31 marzo 1998, n.109 così come modificato dal D.Lgs n.130/2000);

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
- MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI - ESENZIONE DALLA PRESTAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ESENZIONE TICKET) - ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (ad es.centri estivi, pre-post scuola, soggiorni anziani, ecc) - ASILI NIDO	PER TUTTI I SERVIZI SI ASSUME LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART.2, COMMI 1-2 e 3, D.LGS.N. 109/1998 (nucleo familiare composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF)

b) incidenza attribuita al patrimonio immobiliare e mobiliare (art.2, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000): 0,20

ART. 16 - Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	I.S.E.E. SOGLIA MASSIMA
MENSA SCOLASTICA	€ 13.546,00
TRASPORTO SCOLASTICO	€ 13.546,00
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	€ 3.000,00
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANITARIE (ESENZ.TIKET).	€ 4.000,00
ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (ad esempio, estate ragazzi, soggiorni, anziani, pre e post scuola etc.)	€ /
TRASPORTO SANITARIO	€ 4.000
ASILI-NIDO	€ /

2. Nel limite dei valori massimi di cui al comma precedente, l'accesso alle prestazioni agevolate avverrà senza corrispettivo oppure con tariffa ridotta e/o rimborso del solo costo, secondo la seguente tabella:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	ESENZIONE TOTALE PER I.S.E.E. FINO A	IMPORTO I.S.E.E. E CORRISPONDENTE PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
MENSA SCOLASTICA (Materna)	FINO A € 2.000,00	Da € 2.000,00 a € 3.386,00 Da € 3.386,01 a € 6.773,00 Da € 6.773,01 a € 10.271,00 Da € 10.271,01 a € 13.546,00 Oltre € 13.546
MENSA SCOLASTICA (Elementare)	FINO A € 2.000,00	Da € 2.000,00 a € 3.386,00 Da € 3.386,01 a € 6.773,00 Da € 6.773,01 a € 10.271,00 Da € 10.271,01 a € 13.546,00 Oltre € 13.546
TRASPORTO SCOLASTICO	FINO A € 2.000,00	Da € 2.000,00 a € 3.386,00 Da € 3.386,01 a € 6.773,00 Da € 6.773,01 a € 10.271,00 Da € 10.271,01 a € 13.546,00 Oltre € 13.546
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANITARIE (esenzione tiket)	FINO A € 4.000,00	
ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/OFASCE SOCIALI (ad esempio: ESTATE RAGAZZI E PICCOLISSIMI, SOGGIORNI ANZIANI, PRE E POST SCUOLA, ecc.)	NON PREVISTA	
TRASPORTO SANITARIO	Fino a € 4.000	Da € 4001 a € 7.000 40% del costo effettivo sostenuto dal Comune Da € 7001 a € 13280 70% del costo effettivo sostenuto dal Comune Oltre € 13280 100% del costo effettivo sostenuto dal Comune N.B. il costo orario della sosta rimane a carico del Comune
ASILI-NIDO	NON PREVISTO	

3. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art.2, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04

4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
– Presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.....	0,2
– Presenza nella famiglia di componenti handicappati: <i>per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%</i> <i>(I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)</i>	0,5
– Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

4. I limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.
5. I servizi del prospetto di cui al comma 1 sono indicati a titolo esemplificativo e non tassativo, suscettibili di modificazioni in sede di approvazione del Bilancio annuale di previsione e dell'allegato di cui alla lett. e) dell'art. 172 del T.U. 267/2000.

"Art. 16 bis - Variazioni del reddito per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata ha titolo a presentare, ai sensi del T.U di cui al D.P.R 28/12/2000 n. 445, un'unica dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E), di cui al D.Lgs 31/03/1998 n. 109.

E' facoltà del cittadino, ai sensi dell'art. 1, comma 344, della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), di presentare, entro il periodo di validità annuale della dichiarazione sostitutiva unica precitata, una nuova dichiarazione, qualora intenda fare valere mutamenti intervenuti nelle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, agli uffici comunali, a condizione che la domanda e la relativa documentazione pervenga in tempo utile (ad esempio entro la prima quindicina del mese precedente).

Avranno diritto a presentare una nuova dichiarazione ISEE i cittadini soggetti a licenziamento, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione straordinaria, aspettativa non indennizzata e mobilità.

Il nuovo reddito del nucleo familiare e le relative motivazioni dovranno essere attestate, attraverso autocertificazione, con impegno a comunicare tempestivamente eventuali intervenute modificazioni del reddito.

L'ISEE, conseguentemente, verrà rideterminato tramite un calcolo simulato, sulla base della proiezione annuale della nuova situazione economica venutasi a creare.

Il valore così determinato avrà validità fino alla rideterminazione dell'ISEE, sulla base di nuovi redditi o fino alla variazione della situazione descritta.

In caso di perdita definitiva del posto di lavoro, l'interessato dovrà presentare, per iscritto, conferma con periodica cadenza (es. trimestrale) della situazione economica precedentemente attestata”;

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 18 – Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art.1.

ART. 19 – Albo beneficiari

E' istituito l'Albo delle Associazioni, soggetto ad aggiornamento annuale, a cui è indispensabile l'iscrizione anche per beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli.

La domanda di iscrizione deve indicare:

- la natura giuridica del soggetto richiedente
- gli estremi dell'Atto Costitutivo (ove esista)
- gli elementi identificativi, anche fiscali (codice fiscale), della persona abilitata ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente.
- l'ubicazione della sede sociale

Ogni variazione riferita ai punti precedenti dovrà essere comunicata.

ART. 20 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione e relativa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.